

**Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris**  
*Consulenti del Lavoro in Udine*

CONSULENTI DEL LAVORO:  
Rag. Giocchino De Marco  
Dott. Riccardo Canu  
Dott. Elena Zanon  
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
http://www.studiodemarco.it

Udine, 17 aprile 2013

**Oggetto: Sgravi piccola mobilità e contributo di licenziamento**

Circolare numero: 012/2013

---

### **In sintesi**

Dal 01.01.2013 è venuta meno la possibilità per i lavoratori licenziati individualmente per motivi economici di iscriversi nelle liste di mobilità e di portare in dote i relativi sgravi contributivi.

E' inoltre sospesa la possibilità di riconoscere gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013 e per le proroghe/trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti instaurati prima del corrente anno.

Anche le agevolazioni contributive connesse ai rapporti instaurati con i lavoratori iscritti nella piccola mobilità nel corso del 2012 devono, in via prudenziale, ritenersi scadute al 31.12.2012: viene meno pertanto la possibilità di continuare a fruire degli sgravi anche per i rapporti di lavoro instaurati/prorogati/trasformati nel 2012.

Con riferimento al nuovo contributo di licenziamento, dovuto per le risoluzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 01.01.2013, l'Inps ha chiarito che il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per i licenziamenti intervenuti nei mesi da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo di licenziamento potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 17.06.2013.

### **Approfondimento**

#### **Sgravi piccola mobilità**

In riferimento alla possibilità di fruire degli sgravi contributivi per le assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale per motivi economici (licenziamenti individuali oppure licenziamenti collettivi plurimi effettuati da aziende con meno di 15 dipendenti), l'Inps - con il Messaggio 4679/2013 dello scorso 18.03 - ha ribadito che non è possibile fruire delle agevolazioni contributive di cui trattasi per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 di lavoratori licenziati nel 2013.

L'Istituto ritiene che, in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, deve considerarsi sospesa anche la possibilità di riconoscere tali agevolazioni contributive per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013 nonché per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti instaurati in anni precedenti.

Modificando radicalmente le indicazioni fornite con la Circolare Inps 137-2012 (cfr. nostra Circolare 034/2012) viene chiarito, infine, che anche le agevolazioni contributive connesse ai rapporti instaurati con i lavoratori iscritti nella piccola mobilità nel corso del 2012 devono, in via prudenziale, ritenersi scadute al 31.12.2012. In conseguenza di tale indirizzo, viene meno la possibilità di continuare a fruire degli sgravi contributivi anche per i rapporti di lavoro instaurati/prorogati/trasformati nel 2012, e ciò a decorrere dal periodo contributivo di marzo 2013.

Da tale periodo, pertanto, la contribuzione sarà dovuta per intero e, per i rapporti a termine, sarà dovuta anche la contribuzione aggiuntiva del 1,4%.

Per quanto concerne le agevolazioni fruite a gennaio e febbraio 2013, l'Istituto ritiene che le stesse, in attesa dei chiarimenti ministeriali, non debbano essere restituite.

Lo scrivente Studio ha ritenuto di adeguarsi agli orientamenti dell'INPS qui richiamati.

Nulla invece è stato modificato in ordine alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità da parte dei lavoratori licenziati collettivamente ex Legge 223/1991 e di fruizione dei relativi sgravi contributivi/benefici economici da parte dei datori di lavoro che li assumono.

### **Contributo di licenziamento**

Come ricordato nella nostra Circolare 34/2012, dal 01.01.2013 è stato introdotto un nuovo contributo previdenziale dovuto nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che danno diritto alla nuova indennità di disoccupazione (Aspi).

Sono escluse dall'obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, risoluzioni consensuali, decesso del lavoratore e, fino al 31.12.2016, licenziamento collettivo. Non è dovuto altresì nelle ipotesi di licenziamento per fine cantiere e per cambio di appalto.

Il contributo di licenziamento è comunque dovuto nei casi di dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo di maternità e in quelli di risoluzione consensuale all'esito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro o determinata da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore (e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici).

In tutte queste ipotesi è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile Aspi (che è pari a 1.180 €) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore, fino ad un massimo di 3 anni (il contributo massimo è pari pertanto a 1.451,00 €).

Tale contributo va riproporzionato in base al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro - considerando come mese intero le frazioni di almeno 15 giorni di calendario - ma non in base all'orario di lavoro (non si riduce quindi per il part time).

Nell'anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato e anche i periodi di lavoro a tempo determinato nei casi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza o entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine.

Il contributo di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni del lavoratore (o dalla risoluzione consensuale), compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Il versamento del contributo di licenziamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro (es.: cessazione del rapporto per licenziamento il 5 maggio, versamento del contributo il 16 luglio)

Per i licenziamenti intervenuti nei mesi da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo di licenziamento potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 17.06.2013.